

**ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BERNARDINO RAMAZZINI – CIG B79B4ED3D5**

Tra  
**LA CITTÀ DI TORINO (CITTÀ)**  
e  
**PGI S.p.A. (SPONSOR)**

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di luglio con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale in formato digitale, tra:

- Alberto CECCA, nato [REDACTED], domiciliato, per la carica, in Torino (TO), Piazza San Giovanni n. 5, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente della Divisione Infrastrutture della Città di Torino ed in rappresentanza della "CITTÀ DI TORINO" in prosieguo denominato anche per brevità " Città", Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale: 00514490010, Pec: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it

con i poteri, per quanto infra, in forza di Decreto del Sindaco del 01/12/2023 nonché ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e della deliberazione della Giunta Comunale DEL 380 del 27 giugno 2025, dichiarata immediatamente eseguibile

E

- Jean-Pierre QUERRO, nato a [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato-Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri per quanto infra, della Società PGI S.p.A. con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 26 e sede operativa in Torino, via Bernardino Ramazzini, 19 -codice fiscale 00495960015 - di seguito per brevità lo "Sponsor" ovvero il "Soggetto Attuatore";

**PREMESSO CHE**

- *All'interno della Città di Torino i contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dagli artt. 8 e 134, comma 2 del D.Lgs.36/2023e s.m.i. nonché dagli artt. 14 e ss. del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2019 06449/005 ) e n°411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (DEL 730/2024);*
- *Con D.D. n. 1817 del 26 marzo 2024 è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di Sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti ed iniziative volti alla riqualificazione, manutenzione di spazi ed edifici pubblici per gli anni 2024-2026.*
- *In data 31 ottobre 2024 con nota prot. 25079 è stata presentata da parte della Società*

*PGI S.p.A. una proposta di sponsorizzazione tecnica volta alla riqualificazione della pavimentazione stradale di via Bernardino Ramazzini.*

- *La proposta è stata successivamente integrata con nota prot. 29480 del 23 dicembre 2024.*

- *Tale proposta è finalizzata al rifacimento della pavimentazione di un tratto di Via Bernardino Ramazzini a Torino, inclusa una parte dei marciapiedi adiacenti. L'obiettivo principale è migliorare la viabilità e incrementare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo il tratto interessato.*

*Tali interventi sono a totale carico dello Sponsor proponente.*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

*Le premesse sopra enunciate e gli allegati costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.*

**ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

Oggetto del presente accordo è la disciplina del rapporto di sponsorizzazione tra le parti per la realizzazione degli interventi contenuti nella proposta di sponsorizzazione.

La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e tempi di realizzazione dell'opera descritta negli elaborati del progetto esecutivo consistente nella riqualificazione della pavimentazione stradale della via Bernardino Ramazzini.

A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna, come da progetto esecutivo, elaborato da professionista abilitato, presentato all'U.O. Urbanizzazioni mediante posta certificata alla realizzazione delle opere manutentive e di riqualificazione dell'area di cui all'oggetto. Detto progetto, ancorché non materialmente allegato (ma approvato con deliberazione della Giunta Comunale DEL 380 del 27 giugno 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, cui allegati sono parte integrante della stessa e riguardano la *presentazione del progetto, la verifica con Riunione dei Servizi ed emissione del parere positivo e la validazione*) si richiama integralmente e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte della Città ai sensi della presente Convenzione.

Il valore complessivo delle opere, desunto dal computo metrico estimativo redatto al momento della redazione del progetto esecutivo stesso, ammonta ad Euro 185.055,30 (IVA

al 22% inclusa) e sarà finanziato totalmente con risorse private dello Sponsor.

Lo Sponsor otterrà in cambio esclusivamente un ritorno di immagine, che avverrà attraverso uno o più momenti pubblici alla presenza della stampa locale e sul sito Istituzionale della Città e nei limiti di cui al successivo art. 7.

## **ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO**

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di mesi dodici a far data dalla sua sottoscrizione. Su accordo delle parti, espresso in forma scritta, la presente convenzione può essere rinnovata. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo del presente accordo.

## **ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il soggetto Attuatore (Sponsor), avuta la consegna in custodia delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi da parte della Città, si impegna a:

- 1) realizzare l'intervento in progetto con costi interamente a proprio carico e a fornire a proprie spese tutti i mezzi, materiali, manodopera e certificazioni necessari per la corretta esecuzione delle opere previste, in conformità al cronoprogramma allegato al progetto;
- 2) affidare l'esecuzione dei lavori ad impresa/e in possesso di requisiti di capacità, rispetto alle opere da realizzare, tecnico organizzativi, economico-finanziari e di affidabilità morale e professionale, avendo accertato l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023;
- 3) assicurare tutta l'assistenza necessaria ai tecnici della Città per ottemperare a quanto di sua competenza, fornendo tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti e consentendo di visitare il cantiere e di ispezionare i lavori allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi della presente convenzione,
- 4) eseguire tutte le opere a regola d'arte, allo spostamento e al ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi del sopra e sottosuolo (che eventualmente risultassero interessati dai lavori, d'intesa con la Città e con gli Enti erogatori dei servizi);
- 5) sostenere i costi per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per gli oneri per la sicurezza di cantiere e per il collaudo dell'opera da parte di tecnici incaricati a norma del successivo articolo 5;
- 6) osservare tutte le disposizioni di legge vigente in materia di gestione e smaltimento delle rocce e terre da scavo, di cui alla D.L. 152/2006, D.M. 161/2012 e s.m.i.;
- 7) assumere il ruolo di Committente ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nominando tutte le figure ivi previste e garantendo il rispetto della normativa in materia di

tutela e sicurezza del lavoro che saranno condivise comunicandole alla Città;

8) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto della presente convenzione;

9) ottenere tutti i permessi e/o le necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli interventi, nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza sul lavoro;

10) riconsegnare le aree successivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);

Il Soggetto Attuatore si obbliga, pertanto, per sé e per i propri eventuali aventi causa, ad adempiere e a dare esecuzione al Progetto esecutivo, sostenendone i relativi oneri e costi.

Competono alla Città i seguenti oneri:

A. consegnare l'area in totale disponibilità su cui verrà realizzato l'intervento con apposito verbale;

B. effettuare idonea vigilanza sui lavori, attraverso apposito ufficio, atti a verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità cui la realizzazione dell'opera è destinata, e verificando il rispetto della presente convenzione;

C. prendere in consegna all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) le aree realizzate con apposito verbale;

D. porre in essere quanto di propria competenza al fine di consentire l'ottenimento da parte del Soggetto Attuatore dei permessi e/o eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere;

E. dare visibilità all'iniziativa mediante un momento pubblico alla presenza della stampa locale che si effettuerà in data e luogo concordata tra le parti;

F. pubblicizzare l'iniziativa descritta in premessa sul sito Istituzionale della Città;

G. permettere, dopo aver preso visione ed espresso il proprio assenso, la promozione dell'iniziativa di cui all'art. 7 da parte dello Sponsor.

Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del Progetto Esecutivo delle opere sopra descritte, facenti parte del progetto citato, costituisce il titolo abilitativo per la realizzazione delle stesse.

L'area oggetto della presente convenzione continuerà a mantenere le attuali funzioni ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

#### **ART. 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE**

Ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.Lgs 36/2023, la presente Convenzione non è sottoposta alle procedure previste dal Codice Appalti, fermo restando il rispetto dei disposti di cui agli

artt. 94, 95 e 98 del medesimo Codice. A tal proposito si precisa che in sede di esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore dovrà verificare che non sussistano i motivi di esclusione previsti dai citati articoli in capo alla impresa appaltatrice selezionata per l'esecuzione dei lavori, nonché agli eventuali subappaltatori, e che la stessa mantenga un'organizzazione aziendale adeguata alla realizzazione del progetto ed abilitazione idonea alla tipologia dei lavori. Qualora la ditta selezionata per l'esecuzione perda i requisiti di cui sopra, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione, dandone comunicazione al Comune. Il Soggetto Attuatore dovrà altresì verificare, in fase di esecuzione dell'appalto, che non sussistano i motivi di esclusione previsti in capo al professionista incaricato dei servizi tecnici e che lo stesso abbia una capacità professionale adeguata ed abilitazione idonea alla tipologia del servizio affidatogli. Qualora il professionista selezionato perda i requisiti di cui sopra, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione, dandone comunicazione alla Città.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Soggetto Attuatore varianti di sorta senza la preventiva approvazione della Città.

Tali varianti, sono ammesse se preventivamente assentite ed approvate dalla Città previa presentazione della perizia di variante da parte del Soggetto Attuatore; gli eventuali maggiori oneri derivanti saranno posti a carico di quest'ultimo. Il Soggetto Attuatore assumerà il ruolo di unico Committente per la realizzazione dell'intervento, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, operando nel rispetto di criteri di efficiente gestione economica, nei confronti dei soggetti terzi di cui si avvarrà per la realizzazione della medesima.

Il Soggetto Attuatore provvederà inoltre a realizzare i cartelli informativi di legge.

Le opere eseguite sul soprassuolo, ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), verranno riconsegnate alla Città redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente, previo accertamento di tecnici della Città. I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati. Il Soggetto Attuatore solleva la Città da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 5 - DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO**

Il Soggetto Attuatore ha affidato l'incarico di progettazione e di Responsabile dei Lavori all'Architetto Roberto Centimeri, iscritto all'Ordine degli architetti di Milano al n° 6369, di Progettazione e di Direttore Lavori all'Arch. Riccardo Salvi, iscritto all'Ordine degli architetti di Milano al n° 7258 e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all'Architetto Roberto Centimeri, iscritto all'Ordine degli architetti di

Milano al n° 6369, e si impegna a comunicare alla Città, prima dell'inizio dei lavori, i dati relativi alle figure precedentemente citate e agli esecutori dell'intervento. Tutti i nominativi sopra richiamati dovranno essere riportati sul cartello di cantiere. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza dei lavori oggetto della presente Convenzione avrà la possibilità, previo preavviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere. Il Direttore dei Lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione, all'emissione del Verbale di Inizio Lavori, alla consegna di una relazione dettagliata dell'intervento eseguito, supportata da materiale fotografico con la specificazione delle opere realizzate e dei prodotti/materiali utilizzati, relative prove e certificazioni degli stessi, alla redazione della contabilità a misura, all'emissione del Verbale di Fine Lavori.

L'importo delle opere è tale per cui il collaudo avverrà mediante Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori e consegnato alla Città entro tre mesi dall'emissione del Verbale di Fine Lavori e sarà approvato entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il Direttore dei Lavori si assumerà la responsabilità di certificare le opere tramite le prove in numero e tipologia che riterrà utili a comprovare la regolarità del CRE.

Tutte le interlocuzioni tra Soggetto Attuatore e Città dovranno avvenire mediante posta elettronica certificata.

#### **ART. 6 – RESPONSABILITÀ - CAUZIONI**

Il Soggetto Attuatore affiderà i lavori alla ditta SOCIETÀ IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. che si farà carico altresì di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro, secondo quanto prescritto dallo specifico piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa azienda e depositato all'Ufficio Tecnico della Città competente unitamente a tutta la documentazione di legge necessaria per dare l'avvio ai lavori, ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la Città, anche nei rapporti con detta Impresa.

Il Soggetto Attuatore, attraverso la ditta che realizzerà l'intervento assume in proprio ogni responsabilità per danni a beni, cose e a persone che possano derivare in conseguenza dell'esecuzione dell'intervento oggetto della presente convenzione, sollevando integralmente la Città da qualsiasi richiesta.

A tal proposito il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire nell'atto con il quale affida i lavori all'impresa prescelta una apposita clausola da far sottoscrivere alla medesima con la quale l'impresa si obbliga a farsi carico del rispetto delle norme in materia di sicurezza, adottando il relativo piano operativo e si assume tutte le responsabilità come indicate nel presente articolo. A tal fine, il Soggetto Attuatore, dichiara che l'impresa esecutrice dei lavori ha stipulato polizza CAR (Contractor's All Risks) per responsabilità civile per danni a cose o persone verso terzi,

incluso espressamente tra i terzi anche la Città e nei confronti dei beni della stessa, con massimali di euro 500.000,00 per tutta la durata dell'intervento.

Inoltre, a garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera e comunque dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a presentare alla Città propria garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al 10 % dell'importo dei lavori; detta garanzia sarà svincolata a seguito di provvedimento di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), da parte della Città.

L'impresa esecutrice oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e la qualificazione nella categoria OG3, relativa ai lavori di sistemazione stradale di cui il Soggetto Attuatore dovrà consegnare la relativa documentazione, entro la stipula del presente accordo. La Città resta comunque estranea a tutti i rapporti del Soggetto Attuatore con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Soggetto Attuatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta della Città.

Il Soggetto Attuatore è direttamente responsabile nei confronti della Città nel caso in cui non si avvalga di soggetti qualificati e professionalmente capaci, ovvero questi non adempiano o si rifiutino di adempiere, agli obblighi consentiti per la realizzazione dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati, prima della firma del verbale di riconsegna, a persone, animali e cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, manlevando la Città.

#### **ART. 7. ONERI SPECIFICI DELLO SPONSOR**

L'attività del Soggetto Attuatore e le forme di presentazione dell'immagine dello stesso, in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente accordo, non devono in alcun modo essere in conflitto di interessi con le attività istituzionali della Città, ne' creare a quest'ultima alcuna lesione della propria immagine.

In ogni caso è esclusa la sponsorizzazione che preveda:

- Propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;
- Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

- Comunicazioni e azioni pubblicitarie che esprimano nei contesti e nei linguaggi adottati messaggi lesivi della dignità delle persone; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio; messaggi che tendano a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendono ad abusare della loro ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che, utilizzando i bambini in contesti a loro impropri allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledano la dignità.

#### **ART. 8. VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE**

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente accordo è determinato in Euro 185.055,30 (IVA al 22% inclusa).

Trattandosi di operazione permutativa, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, saranno emessi reciproci documenti di pari importo complessivo.

#### **ART. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO**

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., per il mancato o inesatto adempimento di una delle obbligazioni nello stesso specificate, per comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione dello stesso, per atti o fatti lesivi dell'immagine istituzionale della Città.

Costituisce inoltre, causa di risoluzione l'impossibilità accertata per la Città, anche se sopravvenuta o parziale, di realizzare l'attività sponsorizzata oggetto del contratto; in questo caso la Città provvederà a formalizzare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore, al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

La Città si riserva, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con insindacabile decisione e nulla sarà dovuto alla controparte in conseguenza del recesso.

#### **ART. 10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione della convenzione in oggetto non siano

compatibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.

#### **ART. 11. SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

In relazione alla tassazione del presente atto, le Parti richiedono l'esclusione dalle imposte di donazione e di registro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 1 D.Lgs 346/90 e dell'art. 55 comma 2, come precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/RE del 7 ottobre 2011.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione sono a carico del Soggetto Attuatore.

Sono altresì a carico del Soggetto Attuatore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

#### **ART. 12. RINVIO A RIFERIMENTI GENERALI**

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge in materia.

#### **ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla Legge, anche con l'utilizzo di procedure informatiche in grado di tutelare e garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.

#### **ART. 14. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Per la Città: [infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it](mailto:infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it)
- Per lo Sponsor: [pgispa@pecsoci.it](mailto:pgispa@pecsoci.it)

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

### **ART. 15. DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione del presente accordo, che non dà luogo a rapporti di rappresentanza e partnership e le Parti non intendono costituire, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia, o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Il presente accordo annulla o sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, avvenuti eventualmente tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Le clausole in esso contenute sono frutto di negoziazione e accordo tra le parti e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì 17 luglio 2025

Per la Città di Torino .....

Per il Soggetto Attuatore (Sponsor) .....